

**UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE**

***( Città Metropolitana di Firenze )***

**SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER DISABILI MEDIO GRAVI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELL’UNIONE VALDARNO E VALDISIEVE PER IL PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2021-2022-2023-2024.**

L’anno 2020 (duemilaventi) il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

in Pontassieve , nel Palazzo sede dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve ubicato in via Tanzini 27, avanti a me Ferdinando Ferrini, Segretario dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisi, ove risiedo per la carica, autorizzato ope legis a rogare gli atti nell’interesse dell’Ente medesimo, si sono personalmente costituiti:

- Simone Piccioli, nato a Montevarchi (AR) il 26/07/1967 domiciliato presso la sede dell’Ente, il quale interviene nella sua qualità di Responsabile del Settore UNISAS area sociale, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l’Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con atto del presidente n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ;

E

- \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica presso \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ e dichiara di intervenire sul presente atto in qualità di Legale Rappresentante di \_\_\_\_\_

PREMESSO CHE

--con determina n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ si è provveduto ad effettuare avviso di istruttoria pubblica per la manifestazione di interesse ai fini di individuare operatori economici per l’affidamento delle attività di cui sopra;

- con determina n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ , del Responsabile \_\_\_\_\_ , si è provveduto ad individuare la

procedura di gara relativamente al servizio in oggetto e ad approvare tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento della stessa;

- in data      è stata pubblicata la relativa procedura di gara negoziata sulla piattaforma START, fissando la scadenza in data      alle ore      ;

- con determina n.      del      , sono stati approvati i Verbali delle operazioni relative allo svolgimento della gara, provvedendo nel contempo all'aggiudicazione dell'appalto alla      ;

- è altresì stata verificata la permanenza della regolarità contributiva della      ai fini della stipula del presente contratto e l'insussistenza in capo alla      di cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione;

- che la      ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente atto;

- si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma privata.

---

#### TUTTO CIO' PREMESSO

I componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

#### ART. 1 – OGGETTO

Oggetto dell'appalto è la gestione ed il funzionamento del centro di socializzazione "La Mongolfiera" per soggetti portatori di handicap medio-grave, posto nel Comune di Rufina.

L'Affidataria si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato.

#### ART. 2 – DURATA E TERMINI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

	Il presente contratto ha durata di anni 4 a partire dal 01/01/2021.	
	<b>ART. 3 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE</b>	
	L'importo massimo contrattuale è pari ad Euro (/00) oltre IVA nei termini di legge.	
	L'Amministrazione si riserva di acquistare fino alla concorrenza dell'importo massimo contrattuale ma non garantisce il raggiungimento di tale importo.	
	<b>ART. 4 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALLA SOCIETA'</b>	
	Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla Cooperativa se non è disposta dal Responsabile Unico del Procedimento e preventivamente approvata dall'Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.	
	<b>ART. 5 – GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO</b>	
	Ogni comunicazione inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite casella di posta elettronica certificata (PEC).	
	L'affidataria si impegna a ricevere e trasmettere tramite PEC la documentazione necessaria alla gestione del contratto.	
	La PEC dell'affidataria è :	
	La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.	
	<b>ART. 6 - MODIFICHE INTRODOTTE DALL'AMMINISTRAZIONE</b>	
	Qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni L'Amministrazione potrà richiedere all'esecutore le variazioni contrattuali di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.	
	<b>ART. 7 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO</b>	
	L'affidataria si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione per quanto applicabile, se	

	condo quanto previsto dal presente contratto, dal Capitolato e dall'Offerta	
	tecnica così come proposta dalla Società in sede di gara.	
	ART. 8 – IL DIRETTORE	
	Il Direttore dovrà coordinare tutte le attività svolte all'interno della struttura.	
	Il Direttore vigila e controlla sulla corretta funzionalità della struttura tutta, effet-	
	tuando tempestivamente le necessarie segnalazioni sia al Direttore di Esecuzione	
	del contratto per la parte professionale , sia al Direttore di Esecuzione del con-	
	tratto per la parte amministrativa.	
	ART 9 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI	
	Il Comune interessato dal servizio oggetto dell'appalto, quale corrispettivo per	
	l'espletamento del servizio e delle attività previste dal contratto, corrisponde alla	
	Cooperativa la somma di euro        offerto in sede di gara all'interno dell'offerta	
	economica.	
	Il contratto si intende remunerato con il pagamento di un corrispettivo in rate	
	mensili e calcolato a retta per ospite in base all'offerta economica presentata. La	
	retta comprende tutti i servizi erogati.	
	L'importo fatturato corrisponderà al numero delle giornate di effettiva presenza	
	degli ospiti del Centro Diurno moltiplicato per la rispettiva retta giornaliera indivi-	
	duata, per cui niente verrà corrisposto nel caso di assenza dell'ospite.	
	Per la presenza di metà giornata nel Centro verrà fatturato il 50% della retta.	
	Si precisa che la presenza di metà giornata si ha quando l'ospite è presente ma	
	esce dalla struttura prima del pasto o venga accolto dopo lo stesso.	
	I costi relativi al personale devono essere rendicontati con l'indicazione delle ore	
	effettuate per qualifica professionale, e corredate da documentazione compro-	
	vante il servizio effettivamente svolto.	

	La Società rimetterà fattura con cadenza mensile per quota parte del corrispettivo contrattuale di cui all'art.3 del presente contratto.	
	Le fatture emesse dovranno prevedere la scissione dei pagamenti (con IVA, se dovuta nei termini di legge).	
	I pagamenti saranno disposti ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii. entro 60 giorni dalla data di ricevimento (data del protocollo) delle fatture redatte secondo le norme in vigore e dopo l'accertamento di conformità, nei termini sopra previsti, con esito positivo da parte del Direttore all'esecuzione e la verifica delle eventuali penali da applicare ai sensi del successivo articolo 11.	
	Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) della Cooperativa attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC verrà richiesto all'autorità competente al ricevimento della fattura.	
	Il termine di 60 giorni per il pagamento è sospeso dalla data di richiesta del certificato di conformità contributiva fino alla emissione del DURC, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Società per detto periodo di sospensione dei termini.	
	Qualora dal DURC risulti una inadempienza contributiva, l'Amministrazione segnala alla Direzione Provinciale del Lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. Nel suddetto caso, l'Amministrazione tramite il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza ed il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze, accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva, è disposto direttamente	

	agli enti previdenziali e assicurativi.	
	In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più dipendenti della Cooperativa, l'Amministrazione tramite il responsabile del procedimento applica quanto previsto all'art. 30 comma 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016.	
	Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.	
	Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.	
	Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 ss.mm.ii., delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l'Amministrazione, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 5.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.	
	Nel caso di fatturazione relativa a un periodo per il quale l'Amministrazione ha previsto l'applicazione di penali, dal corrispettivo della fattura del periodo in questione verrà detratto l'importo delle relative penali applicate. A tal fine, nella suddetta eventualità, prima del pagamento della fattura, la Società è tenuta a emettere e trasmettere all'Amministrazione specifica nota di credito in riduzione della stessa fattura pari all'importo delle eventuali penali applicate e richieste	

	dall'Amministrazione.	
	La Cooperativa è tenuta ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010.	
	La Società è tenuta a comunicare all'Amministrazione eventuali variazioni relative ai conti correnti sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.	
	Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice CIG 8468079FD7 I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei commi precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore della Società da estinguersi mediante accredito sul c/c bancario dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica sopra indicato presso _____, con codice IBAN _____ o su un diverso conto corrente, bancario o postale dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 giorni dalla sua prima utilizzazione.	
	Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente contratto non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, l'Amministrazione provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.	
	L'Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere	

rere i pagamenti alla Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa l'espletamento delle attività oggetto del presente appalto, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

#### ART. 10 – VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLE PRESTAZIONI

L'Amministrazione verifica mensilmente il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte della Cooperativa.

È facoltà dell'Amministrazione eseguire in qualsiasi momento, controlli e verifiche al fine di accertare che il servizio avvenga nel rispetto delle prescrizioni del presente Contratto e relativi documenti allegati e richiamati.

Il Direttore di esecuzione del contratto per la parte amministrativa redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza eventuali manchevolezze, difetti e inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni ritenute necessarie per gli ulteriori interventi dell'Amministrazione. Le verifiche sono effettuate alla presenza di incaricati della Società che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.

Le verifiche e i controlli effettuati non esimono la Società dalle responsabilità previste dalla legge e dal presente contratto.

Nel caso di esito positivo della verifica, il Direttore di esecuzione del contratto per la parte amministrativa trasmetterà al Responsabile del Procedimento il verbale che autorizza la liquidazione della fattura, secondo quanto indicato al precedente art. 9. Nell'ipotesi che dai controlli eseguiti si evidenzia il non rispetto delle condizioni contrattuali il Direttore di esecuzione per la parte amministrativa potrà ri



chiedere chiarimenti secondo le modalità indicate al successivo art. 11 ed eventualmente procedere all'applicazione delle penali.

#### ART. 11 - PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

##### *Penali*

L'Amministrazione fa pervenire alla Società a mezzo PEC eventuali osservazioni sulle inadempienze rilevate nel corso dell'esecuzione del contratto, a seguito delle verifiche svolte a norma dell'articolo 10 del presente contratto.

La Società, in relazione alle contestazioni mosse, è tenuta a fornire giustificazioni scritte entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento. Qualora la Società non presenti nel termine stabilito le proprie giustificazioni o queste siano ritenute non accettabili l'Amministrazione potrà applicare una penale di massimo € a inadempienza sulla base della gravità dell'inadempienza riscontrata e salvo il diritto di pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno provocato. Per ritardi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali: una penale giornaliera di importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale, determinata dal Direttore dell'Esecuzione sulla base della gravità dell'inadempienza riscontrata.

Le penali applicate non possono superare complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale, pena la risoluzione.

L'Amministrazione procederà a trattenere l'importo del valore corrispondente alle penali applicate dal pagamento delle fatture ovvero tramite escussione della cauzione prestata, in questo ultimo caso la Società dovrà obbligatoriamente reintegrare la garanzia nei trenta giorni successivi alla ricezione della comunicazione.

Salva l'applicazione delle penali di cui sopra e salve ulteriori conseguenze, l'Amministrazione si riserva la facoltà di far svolgere ad altro soggetto, in danno

della Società, il servizio non espletato o espletato in forma parziale o difforme da quanto richiesto.

#### *Risoluzione*

Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte della Società, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, l'Amministrazione procede ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.

L'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- nei casi di cui all'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016;

- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica;

- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;

- in caso di subappalto non autorizzato;

- in caso di violazione dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n.165/01 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – *pantouflage* o *revolving door*); - qualora l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

In caso di risoluzione del contratto ai sensi dei precedenti commi del presente articolo: resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;

- l'Amministrazione procederà all'escussione in tutto o in parte della cauzione definitiva, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni per provvedere ad un nuovo affidamento.

	Nessun indennizzo è dovuto alla Società se inadempiente.	
	L'esecuzione in danno non esime la Società dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.	
	ART. 12 - SUBAPPALTO, E CESSIONE DEL CONTRATTO	
	Nell'ambito del presente appalto non è ammesso il subappalto.	
	ART. 13 - CESSIONE DEL CREDITO	
	È ammessa la cessione del credito. La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.	
	La Società dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo gara CIG: 8468079FD7 . L'Amministrazione provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato all'Amministrazione.	
	La notifica all'Amministrazione dell'eventuale cessione del credito deve avvenire in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 5.	
	ART. 14 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE	
	La Società è tenuta a eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.	

La Società è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla Società, fino a quanto non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso la Società non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni.

La Società, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sulla Società restandone sollevata l'Amministrazione.

La Società è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione secondo quanto indicato al successivo articolo 18.

La Società si impegna a fornire adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.

L'Appaltatore dichiara, inoltre, con riferimento alle disposizioni anticorruzione stabilite dall'art. 1, comma 46 della L. n. 190/2012, di essere in regola con le disposizioni di cui all'art. 153 comma 16 ter del D. Lgs. N. 165/2001, secondo cui *"i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri"*.

L'Appaltatore dovrà altresì attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento adottato da questo Ente con Delibera di G.M. n. 30 del 11/03/2015, pubblicato sul sito dell'Amministrazione, e che dichiara di conoscere ed accettare.

#### ART. 14 Bis – ACCETTAZIONE NORME PATTO DI LEGALITA'

Con la firma della presente convenzione, la Società dichiara di accettare integralmente le disposizioni del Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale, siglato il 31 ottobre 2015 tra la Prefettura di Arezzo, la Provincia di Arezzo, la Camera di Commercio ed i Comuni della provincia stessa, che si allega alla presente convenzione sotto la lettera "B"

La Società dichiara inoltre di accettare le seguenti clausole.

Clausola n. 1

*La sottoscritta Società dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Arezzo e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.*

Clausola n. 2

*La sottoscritta Società dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca del subcontratto o subappalto, ogni qualvolta sono comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Arezzo, ovvero da altra Prefettura competente al rilascio, qualora l'impresa abbia sede legale in altra provincia, le informazioni interdittive di cui all'art. 91 e 94 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa oggetto dell'informazione interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni sino a quel momento eseguite; a seguire la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile. La sottoscritta Società si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di PG ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio e ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione. Il mancato adempimento*

*mento di tale obbligo ha natura essenziale al fine dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento potrà dar luogo alla risoluzione espressa, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.*

Clausola 3

*La Società contraente si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti della Società. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 37 del c.p. La stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti della Società, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta la misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319 quater comma 2 c.p., 322 c.p., 322 bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.*

Clausola n. 4

*La sottoscritta Società dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al contratto o subcontratto, in caso di grave e reiterato ina*

*dempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.*

*A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:*

*I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;*

*II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;*

*III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.*

#### ART. 15 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la Società ha costituito cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 mediante \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, con la quale \_\_\_\_\_ si costituisce fideiussore a favore dell'Amministrazione nell'interesse della Società stessa, fino alla concorrenza della somma di Euro ( /00).

L'importo della cauzione sarà ridotto del 50% se l'affidataria è in possesso della Certificazione \_\_\_\_\_ così come risulta dal certificato n. \_\_\_\_\_ composta di pagine \_\_\_\_\_, presentato in copia conforme all'originale e conservato agli atti presso gli uffici dell'Amministrazione.

La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, del D.Lgs. 50/2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a



	seguito di rilascio del certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.	
	In caso di risoluzione del contratto la Società incorre nella perdita del deposito cauzionario.	
	In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e pertanto resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha il diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, la Società dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.	
	In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.	
	<b>ART. 16 – RESPONSABILITA' E RISARCIMENTO DEI DANNI</b>	
	La Società ha la responsabilità verso terzi (utenti e prestatori d'opera), per qualsiasi danno arrecato a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, anche oltre i massimali previsti nella polizza di cui al successivo articolo, sollevando in tal senso l'Amministrazione ed i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite. La Società è peraltro l'unica responsabile in caso di eventuale inosservanza della normativa di settore vigente.	
	<b>ART. 17 – COPERTURE ASSICURATIVE</b>	
	L'affidatario ha stipulato una polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazioni per responsabilità civile verso terzi RCT per tutti gli utenti e prestatori di	

lavoro a qualsiasi titolo (soci, volontari e altri collaboratori dipendenti e non) di cui la Società si avvalga con un massimale unico non inferiore ad € comprensiva dell'estensione dei danni da incendio. Entrambe le polizze sopra indicate contengono l'impegno dell'assicurazione a provvedere alla formalizzazione della proposta liquidativa o della contestazione della richiesta di danno, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione da parte del terzo reclamante, della documentazione completa per l'eventuale risarcimento.

A tal proposito gli originali delle polizze: RCT della Compagnia assicurativa n. è stato consegnato in data odierna all'Amministrazione.

Per l'intera vigenza contrattuale la Società è tenuta a dimostrare la permanenza delle coperture assicurative citate producendo copia delle quietanze di pagamento dei ratei di premio successivi al primo entro 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza o delle eventuali polizze emesse in sostituzione della polizza sopra indicata. Nel caso di mancata dimostrazione della permanenza delle coperture assicurative entro i termini sopra individuati, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c. con conseguente incameramento della cauzione definitiva rilasciata, a titolo di penale. Resta ferma l'intera responsabilità della Società anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza sopra indicata.

Agli effetti assicurativi, la Società, non appena venuta a conoscenza dell'accaduto, è tenuta a provvedere alla denuncia del sinistro alla Compagnia assicurativa con la quale ha provveduto alla sottoscrizione della polizza.

#### ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii ed in relazione alle

	operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal	
	presente appalto, l'Amministrazione, in qualità di Titolare, nomina la Re-	
	sponsabile esterno del trattamento.	
	Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario ad eseguire le	
	operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento	
	dell'appalto.	
	La Società, in quanto Responsabile esterno, è tenuta ad assicurare la riservatezza	
	delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a	
	conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare ri-	
	gorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D. Lgs. 196/2003.	
	In particolare si impegna a:	
	- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto	
	del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;	
	- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie	
	istruzioni;	
	- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comun-	
	que, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche acciden-	
	tale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non	
	consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo	
	31 del D. Lgs. 196/2003;	
	- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.	
	Lgs. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in rela-	
	zione ai rischi di cui all'articolo 31, analiticamente specificato nell'allegato B al	
	decreto stesso, denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di	
	sicurezza";	

	- predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò	
	appaia necessario, al Titolare dell'Amministrazione - una relazione conclusiva in	
	merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate.	
	ART. 19 - RECESSO CONTRATTUALE	
	L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tem	
	po ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni	
	relative ai servizi e alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi	
	del medesimo articolo di cui sopra.	
	La Società rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa an-	
	che di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso	
	spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.	
	È fatto divieto alla Società di recedere dal contratto.	
	ART. 20- SPESE CONTRATTUALI	
	Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per	
	quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di regi-	
	stro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto	
	delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'IVA relativa ai corrispettivi con	
	trattuali è a carico dell'Amministrazione mentre le spese di bollo, se dovute, sono	
	a carico della Cooperativa. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai	
	sensi del D.P.R. 131/1986 e le spese di registrazione saranno a carico della parte	
	che ne richiederà la registrazione.	
	ART. 21 - NORME DI RINVIO	
	Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le	
	norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le nor-	
	me contenute nel D. Lgs. 50/2016.	

ART. 22 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove l'Amministrazione sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 23 - ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ARTICOLO N. 1341 DEL CODICE CIVILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, Il comma, del codice civile, la Ditta aggiudicataria dichiara di approvare specificatamente le clausole del Capitolato di cui agli articoli art. 27 ( Responsabilità dell'aggiudicatario e polizza assicurativa) art. 28 (Obblighi dell'aggiudicatario) art. 31 ( Modalità di fatturazione e pagamenti) art. 32 ( Penali) art. 33 (Cause di risoluzione del contratto).

Per l'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve

Dott. Simone Piccioli

L' affidatario

Il Segretario dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdsieve

Dott. Ferdinando Ferrini